

N. R.G. 56116/2015



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice dott.ssa [REDACTED] ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. 56116 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, posta in deliberazione all'udienza del 15 novembre 2016 e promossa da:

[REDACTED]

nato in Senegal [REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Maria Pitorri ed elettivamente domiciliato in Roma, in Via Pietro Mascagni n. 186, presso il suo studio, come da delega in calce al ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO

in persona del Ministro *pro tempore*;

RESISTENTE NON COSTITUITO

e con l'intervento del PM;

OGGETTO DELLA CAUSA: riconoscimento della protezione internazionale.

Svolgimento del procedimento e motivi della decisione

Premesso che con ricorso depositato in data 2 settembre 2015 ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 25/2008, così come modificato dall'art. 19 del D.Lgs. 150/2011, [REDACTED] nato in Senegal [REDACTED] ha chiesto al Tribunale, previa sospensione del provvedimento impugnato, di voler annullare il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma in data 27 maggio 2015 (notificato in data 5 agosto 2015) e, per l'effetto, di voler riconoscere ad esso ricorrente: in via principale lo *status* di rifugiato, in via subordinata l'asilo politico ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 3 della Cost., in via ulteriormente gradata la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 25/2008 ovvero, sempre in via subordinata, la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98;

che ha addotto, a sostegno della domanda, di essere fuggito dal Senegal nel 2011 a seguito di un incidente avuto mentre svolgeva la sua attività di conducente di taxi. Riferiva che, mentre transitava per una strada di Tambacounda, aveva investito involontariamente un ragazzo che era sbucato all'improvviso da un cortile, uccidendolo. Per sfuggire all'arresto ed alla vendetta dei familiari del ragazzo ucciso era fuggito, dapprima rifugiandosi da un amico ed in seguito lasciando il paese;

che il Dicastero non si è costituito;

che la causa, istruita attraverso l'acquisizione della necessaria documentazione e l'esame del ricorrente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15 novembre 2016;

che, in ordine alla richiesta principale volta al riconoscimento dello *status* di rifugiato, occorre ricordare che l'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con legge 24.7.1954 n. 722, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro: definizione questa dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico-economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello *status* reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, sia tale da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999 n. 291);

che puntuale riscontro dell'esattezza della suddetta interpretazione si ricava del resto dal più recente D.Lgs. 19.11.2007 n. 251 relativo all'attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, il cui art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

ritenuto che, tanto premesso, i fatti riferiti dal ricorrente, in assenza di aspetti persecutori diretti e personali, non siano riconducibili alle previsioni di cui alla Convenzione di Ginevra;

che, quanto alla domanda svolta in via subordinata ai sensi dell'art. 10, comma 3 della Cost., occorre osservare che la stessa non può essere accolta in quanto *“in assenza di una legge organica sull'asilo politico che, in attuazione del dettato costituzionale, ne fissi le condizioni, i termini, i modi e gli organi competenti in materia di richiesta e di concessione, il diritto di asilo deve intendersi come diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo status di rifugiato politico”* e, come tale, *“non ha un contenuto più ampio del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno temporaneo, previsto dall'art. 1, comma quinto, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per la durata della relativa istruttoria, con la conseguenza che l'esito negativo della procedura priva di qualsiasi giustificazione il permesso di soggiorno, essendo quest'ultimo strumentale a consentire la permanenza nel*

territorio dello Stato solo fino all'esito della procedura" (Cass. 23 agosto 2006, n. 18353; Cass. 25 agosto 2006, n. 18549; Cass. 1° settembre 2006, n. 18940);

che, del pari, non possano essere ravvisati i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, richiesta in via ulteriormente gradata;

che, in particolare, tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art. 14 del D.Lgs. 251/2007, ovverossia: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale;

che nel caso di specie non ricorre, infatti, alcuna delle suddette ipotesi: in primo luogo va esclusa l'ipotesi di cui alla lettera a), in quanto dal dicembre del 2004, in Senegal, è stata abolita la pena di morte; inoltre anche per quanto riguarda il danno grave di cui alla lettera b) non sono stati offerti dal ricorrente elementi dai quali si possa desumere che, al rientro nel paese d'origine, possa essere esposto alla tortura o altra forma di pena o trattamento degradante;

che, inoltre, con riferimento all'ipotesi di cui alla lettera c), secondo quanto emerge da fonti attendibili, nella zona di provenienza del richiedente, la regione di Tambacounda, non sono presenti conflitti armati;

che, d'altro canto, la documentazione prodotta, attestante l'assunzione a tempo indeterminato nell'azienda artigiana "Maris", con la qualifica di operatore alla lavanderia, attesta il buon inserimento nel tessuto sociale e lavorativo italiano e giustifica, pertanto l'accoglimento della domanda, pure svolta in subordinata, di riconoscimento della protezione umanitaria ai fini del rilascio del relativo permesso di soggiorno;

che le spese legali possono essere compensate per la natura della causa;

P.Q.M.

visto l'art. 702 bis c.p.c.:

- 1) annulla il provvedimento impugnato;
- 2) dichiara la sussistenza in capo a **[REDACTED]** nato in Senegal il **[REDACTED]**, del diritto alla protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98 ai fini del rilascio del relativo permesso di soggiorno nel territorio italiano;
- 3) dichiara le spese di lite compensate.

Così deciso in Roma il 31 maggio 2017.

Il Giudice
[REDACTED]

[REDACTED]

